SANATORIA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO INSTALLAZIONI DI IMPIANTI

Art. 1

Fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese impiantistiche

Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.

Versione in vigore dal 20 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti
Estremi	Legge 25 febbraio 1992, n. 208
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanatoria-delle-situazioni-pregresse-in-materia-di-fiscalizzazione/art-1-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-per-le-imprese-impiantistiche

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it